

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 All. B tabella al Dpr 642/72)

Repertorio n. 54706

Raccolta n. 14584

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

CANTINA DI CONA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di giugno.

In Cavarzere, nel mio studio.

Innanzi a me dott. Gava Marco, Notaio in Cavarzere, con studio in Via L. Da Vinci n. 13/E, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia,

sono presenti i signori:

TROMBONI STEFANO, nato a Cavarzere (VE) il 30 ottobre 1960 e residente a Piove di Sacco (PD) Via San Giuseppe n. 17, codice fiscale TRM SFN 60R30 C3830, in proprio e quale Presidente del C.d.A. della "**CANTINA SOCIALE DI CONA E CAVARZERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI A SCOPO MUTUALISTICO**", con sede in Cona (VE), via Marconi n. 70, con capitale sociale interamente versato di euro 258.960,00 (duecentocinquantottomilanovecentosessanta virgola zero zero), codice fiscale e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare 00188320279, giusta verbale del 24 maggio 2018;

ROMANATO ROBERTO, nato a Piove di Sacco (PD) il 30 marzo 1976 e residente a Bovolenta (PD), Via S. Antonio Abate n. 8 bis, quale Amministratore Unico della società "**LE VIGNE DEL DOGADO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.**", con sede in Cona (VE), Via Marconi n. 70, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione presso il Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare 04007970272, n. REA 357303;

MENEGHESSO MAURIZIO, nato a Bagnoli di Sopra (PD) il 11 marzo 1971 e residente a Bagnoli di Sopra (PD) Via Vittorio Emanuele II n. 82/a, codice fiscale MNG MRZ 71C11 A568X;

MENEGHESSO MASSIMO, nato a Tribano (PD) il 5 dicembre 1973 e residente a Tribano (PD) Via Torre n. 13, codice fiscale MNG MSM 73T05 L414D;

STURARO MAURO, nato a Candiana (PD) il 14 settembre 1967 e residente a Candiana (PD) Via Pontelongo n. 7, codice fiscale STR MRA 67P14 B589H;

LONGO SANDRO, nato ad Agna (PD) il 26 luglio 1961 e residente ad Agna (PD) Piazza Roma n. 5, codice fiscale LNG SDR 61L26 A075C;

BERTAGGIA GIANNANTONIO, nato a Piove di Sacco (PD) il 27 dicembre 1974 e residente a Cona (VE) Via Romea n. 29, codice fiscale BRT GNN 74T27 G693F;

PIVA GABRIELE, nato a Conselve (PD) l' 11 settembre 1960 e residente ad Agna (PD) Via G. Pastore n. 3/A, codice fiscale PVI GRL 60P11 C964V.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-



NOTAIO MARCO GAVA

Registrato a Chioggia
il 29/06/2018
al n. 1673
serie 1T
Esatte Euro 200,00

sonale io Notaio sono certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - E' costituita tra i signori BERTAGGIA GIANNANTONIO, PIVA GABRIELE, TROMBONI STEFANO, MENEGHESSO MAURIZIO, MENEGHESSO MASSIMO, STURARO MAURO e LONGO SANDRO, soci cooperatori e le società "CANTINA SOCIALE DI CONA E CAVARZERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI A SCOPO MUTUALISTICO" e "LE VIGNE DEL DOGADO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.", soci sovventori, una società cooperativa sotto la denominazione:

"CANTINA DI CONA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"

con sede nel Comune di Padova.

Art. 2 - Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto, presso il registro delle imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della sede della società è in Padova, Via Salboro n. 22/B.

Art. 3 - La cooperativa adotta le norme della società per azioni a norma dell'art. 2519, primo comma, c.c..

Art. 4 - La Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la manipolazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci;
- b) la manipolazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, sottoprodotti, dei residui derivanti dalle attività vitivinicole svolte dai soci;
- c) la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agricole dei soci, attraverso controlli tecnici periodici mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, alla selezione delle varietà coltivabili, alla sperimentazione di nuove varietà;
- d) l'effettuazione di acquisti e servizi nell'interesse delle aziende agricole dei soci.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa la costruzione, acquisto, affitto e/o noleggio di immobili, magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, poi, emettere obbligazioni ed altri strumenti finan-

ziari nonchè assumere partecipazioni in altre imprese, società, cooperative, consorzi ed enti che abbiano scopi simili a quelli della cooperativa o che siano integrativi ad essa, con cui interagire per l'attuazione delle attività sociali, coordinando, conferendo, cedendo, delegando od attuando attraverso di esse parte delle attività sociali nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Art. 5 - La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, senza diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La società sarà retta oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto sociale composto di quarantaquattro (44) articoli e sotto riportato.

Art. 6 - Il capitale sociale è variabile e ripartito in azioni del valore non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna, salva la precisazione di cui all'art. 20 dello statuto limitatamente al conferimento dei soci sovventori (euro 100,00 (cento virgola zero zero)).

I sette soci cooperatori hanno sottoscritto ciascuno azioni del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) cadauno, mentre i due soci sovventori hanno sottoscritto azioni del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuno, dando atto di avere già provveduto a versare il relativo importo nelle casse sociali in contanti. Il capitale iniziale sottoscritto e versato è pertanto di euro 375,00 (trecentosettantacinque virgola zero zero).

Art. 7 - La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione e i soci costituenti dichiarano di nominare il primo organo amministrativo nelle persone dei signori:

- TROMBONI STEFANO - Presidente;
- MENEGHESSO MAURIZIO - Vice Presidente;
- MENEGHESSO MASSIMO, STURARO MAURO, LONGO SANDRO, BERTAGGIA GIANNANTONIO e PIVA GABRIELE - Consiglieri,

sopra costituiti, i quali resteranno in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli stessi consiglieri, che accettano la carica, chiedono l'iscrizione della nomina nel registro delle imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza a norma delle vigenti disposizioni di legge, delegando me notaio ad espletare il relativo adempimento.

Art. 8 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) luglio di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) luglio 2019 (duemiladiciannove)

Art. 9 - Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della società (ma assunte inizialmente dai soci) si indicano presumibilmente in euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la società cooperativa denominata "**Cantina di Cona società cooperativa agricola**".

La cooperativa ha sede legale a Padova.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, senza il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La società cooperativa non ha scopo di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità ed ha per scopo la migliore valorizzazione delle produzioni agricole dei soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli.

In tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti conferiti, assicurandone una trasformazione, una Identità Geografica Protetta e/o Tipica (I.G.P./I.G.T.) o Denominazione di Origine Protetta e/o Controllata e/o Controllata e Garantita (D.O.P./D.O.C./D.O.C.G.) o Biologica, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 2516 del codice civile, il principio di parità di trattamento.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa potrà aderire alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- a) la manipolazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci;
- b) la manipolazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, sottoprodotti, dei residui derivanti dalle attività vitivinicole svolte dai soci;
- c) la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole dei soci, attraverso controlli tecnici periodici mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, alla selezione delle varietà

coltivabili, alla sperimentazione di nuove varietà;

d) l'effettuazione di acquisti e servizi nell'interesse delle aziende agricole dei soci.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa la costruzione, acquisto, affitto e/o noleggio di immobili, magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, poi, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari nonché assumere partecipazioni in altre imprese, società, cooperative, consorzi ed enti che abbiano scopi simili a quelli della cooperativa o che siano integrativi ad essa, con cui interagire per l'attuazione delle attività sociali, coordinando, conferendo, cedendo, delegando od attuando attraverso di esse parte delle attività sociali nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La cooperativa potrà, altresì, istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. In ogni caso, è esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO II: SOCI COOPERATORI Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori gli imprenditori agricoli comunque costituiti, che dispongano dei prodotti agricoli necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

I soci cooperatori si distinguono in:

a) soci imprenditori agricoli in forma societaria: sono tali i soci imprenditori agricoli costituiti in forma di società,

sia di capitali che di persone, che dispongano, a qualsiasi titolo, di una superficie vitata ove coltivino prodotti agricoli necessari al conseguimento dell'oggetto sociale;

b) soci diretti coltivatori/persone fisiche: sono tali i soci imprenditori agricoli non in forma societaria che coltivino il fondo prevalentemente con il lavoro proprio o di persone della loro famiglia e che dispongano, a qualsiasi titolo, di una superficie vitata ove coltivino prodotti agricoli necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art.6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita Iva, PEC ed un numero di recapito telefonico;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'ubicazione e l'estensione dei terreni vitati condotti a qualsiasi titolo;

f) il vincolo totale o parziale al conferimento di una specifica superficie vitata, modificabile annualmente come riportato nel successivo art 7 e conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni.

g) l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che comporti variazioni nel quantitativo di prodotto conferibile in cooperativa;

h) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto.

Se trattasi di società od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g) ed h) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

i) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita Iva, nonché l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo PEC ed un numero di recapito telefonico;

i) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

k) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

A mente dell'articolo 2528, comma 5 del codice civile, gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio d'amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, non rimborsabile, eventualmente determinato dall'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di amministrazione.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) al conferimento annuale di tutti i prodotti provenienti dalle superfici vincolate di cui all'articolo 6 lettera f), salvo quanto disposto dal successivo comma.

Il vincolo delle superfici potrà essere variato su richiesta del socio entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Nel caso di mancata comunicazione entro il termine predetto la superficie vincolata al conferimento sarà la stessa oggetto di conferimento della precedente annata. Nell'istanza di variazione della superficie in vincolo il socio dovrà sia indicare le motivazioni alla base della richiesta sia specificare le superfici aziendali di cui chiede lo svincolo dall'obbligo di conferimento e/o quelle sulle quali chiede di estendere il vincolo.

Il Consiglio di Amministrazione risponderà in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza del socio. Ove il Consiglio di Amministrazione respinga l'istanza il socio è obbligato a conferire tutta la produzione delle superfici già oggetto di vincolo.

In caso di mancato rispetto degli impegni di conferimento delle superfici vincolate, il socio potrà essere soggetto al

versamento di una penale fissata dal Consiglio di Amministrazione con delibera da assumersi entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno.

Nella determinazione della penale per il caso di minor conferimento, il Consiglio di Amministrazione si atterrà al criterio dell'incidenza dei costi aziendali nell'esercizio precedente per quintale di uva conferita e per tipologia della stessa nello stesso esercizio. L'importo a quintale così individuato sarà moltiplicato per il numero di quintali e per tipologia di uva conferita in meno dal socio inadempiente e derivante dalle superfici vincolate.

Nella determinazione della penale per il caso di conferimenti provenienti da superfici non precedentemente vincolate, il Consiglio di Amministrazione indicherà una percentuale di abbattimento, determinata secondo il suo insindacabile apprezzamento, del prezzo finale di remunerazione delle uve della medesima qualità. La remunerazione dei conferimenti di prodotto provenienti da superfici in precedenza non vincolate avverrà, in ogni caso, in unica soluzione a saldo, con esclusione di ogni versamento in acconto.

Al di là dell'applicazione delle penali così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere al socio inadempiente il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e potrà deliberare l'esclusione del socio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa o a mezzo PEC.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le summenzionate variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del codice civile), e fatto salvo quanto sancito per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti di imprenditore agricolo;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con raccomandata o a mezzo PEC entro il 31 marzo di ciascun anno.

Gli amministratori sono tenuti ad esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle delibere adottate dagli organi sociali;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d) svolga attività in concorrenza con la cooperativa. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello, tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di amministrazione che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6.

In mancanza si provvede alla liquidazione nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio consenso con le modalità previste dall'articolo 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dei successivi articoli 12 e 13.

Art. 12 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

Nei confronti del socio escluso per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere b), c) e d), la cooperativa potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni determinati dal suo comportamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III: SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.01.1992, n. 59.

Art. 15 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro o beni in natura, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari ad euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero 1, lettera b) del presente statuto.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è fino a due punti percentuali in più del dividendo previsto 'per i soci cooperatori;

b) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere fino ad un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione; c) alla categoria dei soci sovventori è riservato un terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

TITOLO IV: STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli II e III del presente statuto, la cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

A ciascun possessore di strumenti finanziari con diritto di voto spetta un solo voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti complessivamente ai possessori di strumenti finanziari non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00).

Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne

comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato sulla base della verifica dei requisiti richiesti in capo al cessionario. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) agosto al 31 (trentuno) luglio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali assegnandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 23 (Vantaggio mutualistico)

In sede di redazione del bilancio il Consiglio di amministrazione propone il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti nell'esercizio dai soci.

La loro valorizzazione avviene sulla base dei risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di

gestione derivanti dalla vendita dei prodotti ed i proventi

accessori, e gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, come potrà essere meglio definito in appositi regolamenti interni.

Pertanto non si darà luogo a distribuzione di ristorni in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio, nel rispetto dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

TITOLO VI: ORGANI SOCIALI Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) approva gli eventuali regolamenti interni;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della cooperativa;
- 2) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima

dell'adunanza.

In alternativa a quanto sopra, l'Assemblea potrà essere convocata con la spedizione ai soci dell'avviso con fax o e-mail. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve essere altresì affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, mentre in seduta straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un ottavo dei voti spettanti ai Soci o loro rappresentanti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Voto ed intervento)

In base al disposto di cui all'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore diretto coltivatore/persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

A ciascun socio cooperatore imprenditori agricoli in forma societaria sono attribuiti cinque voti. Per i soci sovventori si applicano gli stessi criteri oltre a quanto stabilito al precedente articolo 18.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

soci impossibilitati, per qualsivoglia ragione, ad intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

I soggetti, siano essi proprietari, titolari di diritti reali o affittuari, che siano soci cooperatori, possono - ai sensi dell'articolo 7 della legge 17.02.1971, n. 127 - delegare per iscritto anche un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado che non sia socio cooperatore, purché compartecipi nell'esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'Assemblea con diritto anche di essere eletto dall'Assemblea alle cariche sociali.

I soci persone fisiche possono farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborino nell'impresa.

I soci imprenditori agricoli in forma societaria sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le modalità operative per lo svolgimento delle votazioni saranno definite specificatamente con il regolamento elettorale che sarà deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza da un Vicepresidente, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della

maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto di un numero di consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere costituito in modo che almeno un terzo dei suoi componenti sia stato indicato dai soci cooperatori di cui all'art. 5, ultimo capoverso, lett. a).

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere costituito in modo che almeno un terzo dei suoi componenti sia stato indicato dai soci cooperatori di cui all'art. 5, ultimo capoverso, lett. b).

La categoria dei soci sovventori, ove esistente, ha diritto di esprimere il rimanente terzo dei consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente, e può, inoltre, nominare uno o più vice presidenti.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi finanziari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di amministra-

zione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o con qualsiasi mezzo atto a certificare la spedizione da inviarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o altra forma di comunicazione rapida, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 34 (Compensi agli amministratori)

Ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, sono stabiliti dall'Assemblea.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche o deleghe.

Art. 35 (Rappresentanza)

La rappresentanza della cooperativa e la firma sociale spettano in ogni caso al Presidente del Consiglio di amministrazione; spetta pure al/ai vicepresidente/i ed agli eventuali amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito nella deliberazione di no-

mina.

Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi finanziari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII: CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione

alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute previste dal codice di procedura civile.

Gli arbitri devono decidere secondo diritto.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

L'arbitro unico è nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la cooperativa.

Se gli arbitri devono essere tre, alla loro designazione si procede con le modalità previste all'art. 810 del codice di procedura civile.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa al quale compete anche la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente del collegio.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, del D.lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, prorogabili su accordo delle parti fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti e saranno poste in tutto o in parte in capo alla parte dichiarata soccombente.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà così devoluto:

a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi eventualmente maturati;

a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi eventualmente maturati;

al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni."

La sottoscrizione del presente atto inizia alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto quest'atto, del quale ho dato lettura ai componenti che lo hanno approvato. Esso consta di undici fogli, scritti da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione; ne occupa quarantadue pagine per intero e sin qui della presente.

FIRMATO: TROMBONI STEFANO - ROMANATO ROBERTO - LONGO SANDRO - MENEGHESSO MASSIMO - BERTAGGIA GIANNANTONIO - PIVA GABRIELE - STURARO MAURO - MENEGHESSO MAURIZIO - MARCO GAVA Notaio (Sigillo)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE I CUI FOGLI SONO FIRMATI AI SENSI DI LEGGE.

CONSTA DI N. _____ FOGLI

SI RILASCIA PER USO _____

Cavarzere, li